



SETTORE
SVILUPPO
INDUSTRIALE
E PAESAGGIO

Ufficio Aria Rumore

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

sviluppo@paesaggio@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.732

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, data del protocollo

Confindustria Brescia

PEC: posta@pec.confindustriabrescia.it

Confapi Brescia

PEC: posta@pec.apindustria.bs.it

Associazione Artigiani Brescia

PEC: assoartigiani@legalmail.it

UPA - Confartigianato Imprese Unione di Brescia

PEC: segreteria@pec.confartigianato.bs.it

Assopadana CLAI - Assopadana Servizi

PEC: assopadanaclai@legalmail.clai.it

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Brescia

PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

PEC: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it

Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia

PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Lombardia

PEC: segreteria@pec.geolomb.it

Ordine dei Chimici e Fisici di Brescia

PEC: ordine.brescia@pec.chimici.org

Collegio Geometri della Provincia di Brescia

PEC: collegio.brescia@geopec.it

Collegio Provinciale di Periti Agrari - Provincia di Brescia

PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it

Collegio Nazionale degli Agrotecnici Collegio Interprovinciale di Brescia Bergamo Como Lecco Sondrio

PEC: brescia@pecagrotecnici.it

Collegio Periti Industriali di Brescia

PEC: collegiodibrescia@pec.cnpi.it

Protocollo generato dal sistema/PB

Class. 09-09-03

OGGETTO: aggiornamento relativo agli adempimenti previsti dall'art. 271, comma 7-bis del d.lgs. 152/06, in capo ai gestori di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera, per la limitazione delle emissioni di sostanze pericolose.

SVILUPPO E PAESAGGIO

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 148263/2024 del 09-08-2024
Doc. Principale - Class. 9.9.3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



SETTORE
SVILUPPO
INDUSTRIALE E
PAESAGGIO

Ufficio Aria Rumore

Ufficio Aria Rumore Firmato Digitalmente

Con la presente si richiama l'attenzione dei soggetti in indirizzo **sull'approssimarsi della scadenza del 01.01.2025** prevista dall'art. 3, comma 3 del d.lgs. 102/2020 (Norma transitoria) per l'adeguamento delle autorizzazioni delle installazioni o delle attività esistenti che utilizzano nel proprio ciclo produttivo le sostanze o le miscele di cui all'art. 271, comma 7-bis del d.lgs. 152/06.

Ai sensi dell'art. 271, comma 7-bis del d.lgs. 152/2006 le emissioni di tali sostanze devono essere limitate nella maggior misura possibile e sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, dai relativi cicli produttivi.

La norma prevede inoltre che i gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 dello stesso d.lgs. (**eventualmente in ambito AUA**) o delle installazioni soggette ad **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** erano tenuti alla presentazione della relazione relativa alle sostanze o alle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (individuate nella tabella 1 della d.G.R n. 4837 del 7 giugno 2021 che reca le linee guida regionali per l'attuazione degli adempimenti in oggetto) che sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni stesse, entro il 28.08.2021.

Si ricorda che sulla base di tale relazione e delle relative verifiche relative alla fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze pericolose, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 102 (28.08.2021) **devono presentare**, ai sensi dall'art. 3, comma 3 del citato decreto, **una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione**, al fine di adeguare la propria attività alle disposizioni in oggetto, **contestualmente ad eventuali altri procedimenti (es. rinnovi, modifiche sostanziali) e, in ogni caso, entro la data del 01 gennaio 2025.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. 102/2020, gli eventuali interventi di adeguamento dovranno essere realizzati, nell'arco di 4 anni dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione o, nel caso di comunicazione per modifica non sostanziale, dalla data di efficacia di tale comunicazione.

La relazione di cui all'art. 271, comma 7-bis del d.lgs. 152/2006 va inoltre redatta periodicamente ogni 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione e trasmessa all'Autorità competente.

Si ricorda infine che tale relazione va trasmessa anche nel caso di una modifica in senso "peggiorativo" della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, **entro 3 anni dalla modifica della classificazione stessa** contestualmente alla domanda/comunicazione di modifica dell'autorizzazione stessa al fine di adeguare la propria attività alle disposizioni in oggetto.

Nel richiamare i soggetti in indirizzo ad esaminare attentamente la richiamata delibera regionale n. 4837 del 7 giugno 2021 per gli adempimenti di cui all'oggetto, si coglie l'occasione per evidenziare che, anche sulla base delle indicazioni regionali, **non sono tenuti alla trasmissione della relazione e dei successivi adempimenti oggetto della presente comunicazione:**

1. i gestori degli stabilimenti o delle installazioni nel cui ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera non vengono utilizzate le sostanze/miscele individuate nella tabella 1 della d.G.R. n. 4837 del 7 giugno 2021, seppur rientranti nei regimi autorizzativi che ne prevederebbero l'applicazione: è comunque opportuno che i Gestori tengano a disposizione delle Autorità competenti e di controllo idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;
2. i gestori delle seguenti attività:
 - a) attività di cui all'art. 272, comma 1 (c.d. "scarsamente rilevanti") in quanto non soggette ad autorizzazione; non sono, altresì, da considerarsi ai fini del presente adempimento le attività scarsamente rilevanti svolte all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione;



SETTORE
SVILUPPO
INDUSTRIALE E
PAESAGGIO

- b) attività autorizzate ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 (c.d. "autorizzazioni in deroga"), alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 272. In questo caso è opportuno chiarire che pur essendo previsti, in alcuni allegati tecnici regionali, limiti alle emissioni per sostanze rientranti nella tabella 1, queste derivano da processi chimici o da prodotti di decomposizione, ovvero da materie prime naturali per i quali è stata prevista apposita deroga (come nel caso di alcune essenze legno o della silice libera cristallina); non sono ammesse, viceversa, materie prime in ingresso al ciclo produttivo di cui alla tabella 1 e pertanto non sono pertinenti, con tali tipologie di attività, i principi e gli obiettivi della disposizione di cui all'art. 271 c.7-bis.

Distinti saluti.

Il funzionario E.Q. delegato
dott. Pierangelo Barossi
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: dott. Pierangelo Barossi
(tel. 0303749576, e-mail: pbarossi@provincia.brescia.it)
Referente per la materia: dott. Marco Alcorini
(tel. 0303749596 e-mail: malcorini@provincia.brescia.it)

Ufficio Aria Rumore

Ufficio Aria Rumore Firmato Digitalmente

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 148263/2024 del 09-08-2024
Doc. Principale - Class. 9.9.3 - Copia Del Documento